

Così il dl aiuti quater, legge di conversione probabilmente oggi in G.U.

# Crediti da 110% ripensati

## Garanzia per ottenere tassi più bassi in banca

DI GIULIANO MANDOLESI

I crediti da bonus edilizi cambiano pelle e da "moneta" diventano "garanzia" delle imprese per ottenere finanziamenti bancari a tassi agevolati. Grazie alle modifiche introdotte al dl aiuti quater (176/2022), la cui legge di conversione andrà probabilmente oggi in G.U., le imprese edili con in pancia crediti generati da operazioni di sconto in fattura, se in esigenza di liquidità, avranno una corsia preferenziale per ottenere i prestiti bancari garantiti Sace grazie proprio ai citati crediti che saranno utilizzati per la valutazione del merito di credito e per la predisposizione delle relative condizioni contrattuali. Il perimetro della disposizione disciplinata (art. 9, comma 4-quater) è però ristretto sia relativamente all'ambito soggettivo che oggettivo. Le imprese che possono fruire dell'agevolazione sono solo quelle con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici Ateco 41

(costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e che realizzano interventi che danno diritto al superbonus. Inoltre i crediti che vanno a integrare positivamente sul merito creditizio sono quelli maturati dall'impresa al 25 novembre 2022, sia relativi a interventi superbonus sia quelli generati da

gli altri incentivi edilizi cedibili ex art. 121 dl 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.). Anche le imprese senza crediti da bonus edilizi in pancia alla data del 25 novembre 2022, nel rispetto delle altre condizioni pocanzi descritte, hanno comunque la possibilità di richiedere i

prestiti garantiti Sace a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia ma non avranno nella valutazione del loro merito creditizio l'incidenza dei crediti fiscali. Insieme ai prestiti garantiti sempre all'art. 9 del dl 176/2022, al comma 4-bis il legislatore ha messo mano all'articolo 121 c.1 del dl 34/2022 aumentando retroattivamente da due a tre le possibili cessioni dei crediti da bonus edilizi effettuali nei confronti dei c.d. soggetti vigilati (o qualificati). L'altra disposizione "sblocca mercato" è quella contenuta al comma 4 dell'art. 9 del dl che permette ai cessionari dei crediti d'imposta da superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate alle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, di estenderne il periodo di fruizione da 4 a 10 anni (si attende dalle entrate il software per esercitare l'opzione).

